



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 09.09.2019

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE SU BASE GENETICA PER L'ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE CLASSICA, FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELL'ALLELE DI RESISTENZA DELLA PROTEINA PRIONICA (ARR) NELL'INTERO PATRIMONIO OVINO NAZIONALE', ORDINANZA DI MACELLAZIONE DI OVINI PORTATORI DELL'ALLELE VRQ APPARTENENTI ALL'AZIENDA DELLA SIG.RA BUEMI TIZIANA, CODICE AZIENDALE IT062ME024.

IL SINDACO

Vista la nota prot. 5747 del 02.09.2019 del Veterinario Ufficiale di Barcellona Pozzo di Gotto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con la quale si comunica, a seguito delle prove ufficiali, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) per n° 9 ovini di proprietà della Sig.ra Buemi Tiziana, nata a Novara di Sicilia il 14.04.1973 e residente in Novara di Sicilia via Ippolito Nievo n°22/2, con azienda ovina registrata al codice aziendale IT062ME024, soggetta al piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con RD 27/07/1934, n°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n°320;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Sanità del 10/05/1991 "recante norme per la profilassi di malattie animali";

Visto il Regolamento UE n. 630/2013/CE del 28/06/2013;

Visto il Decreto del Ministero della salute 25/11/2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

Visto il D.D.G. n.1362/2016 dell'Assessorato della Salute dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico- Servizio 10 del 26/07/2016, GURS n.37 del 26/08/2016;

Vista la Legge Nazionale 02.06.1988 n.218;

Vista la Legge del 23.12.1978 n.833;

Viste le Leggi Regionali n.30/93 e n.33/94 e s.m. e i.;
Visto il D.A. n. 13306 del 18/11/1994;
Vista la Legge 19/01/2001 n.3;
Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana

ORDINA

Alla Sig.ra Buemi Tiziana meglio generalizzata in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:
gli ovini così come di seguito individuati portatori dell'allele VRQ:

n°prog	Razza	Sesso	Data nascita	Marca Auricolare	Identificativo Elettronico	Allele
1	Meticcio	M	10.10.2016	IT083000394522	0380083000394522	ARQ/VRQ
2	Meticcio	M	10.10.2016	IT083000394525	0380083000394525	ARR/VRQ
3	Meticcio	M	04.03.2015	IT083000394638	0380083000394638	ARR/VRQ
4	Meticcio	M	16.06.2018	IT083000477792	0380083000477792	ARH/VRQ
5	Meticcio	M	16.06.2018	IT083000477840	0380083000477840	ARR/VRQ
6	Meticcio	M	02.01.2019	IT083000477963	0380083000477963	ARQ/VRQ
7	Meticcio	M	02.01.2019	IT083000496995	0380083000496995	ARH/VRQ
8	Meticcio	M	05.01.2019	IT083000497076	0380083000497076	ARQ/VRQ
9	Meticcio	M	05.01.2019	IT083000497077	0380083000497077	ARQ/VRQ

devono essere inviati alla macellazione sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente;

in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, gli arieti non possono essere adibiti alla monta e devono essere tenuti separati dalle femmine.

Per l'avvenuta macellazione, a norma dell'art.4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni dalla vendita o degli animali per la macellazione, ai sensi della Legge 02/06/1988 n.218 con le modalità di cui ai decreti attuativi nazionali e regionali

DELEGA

Il Dirigente Veterinario di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Barcellona P.G. a:

autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. Approvato con D.P.R. 08/02/0954 n.320 e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per l'invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il proprietario dell'allevamento ed il Servizio Veterinario dell'ASP di Messina Distretto di Barcellona P.G.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza costituisce violazione dell'art.358 dl T.U.LL.SS. R.D. n.1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art.16 comma 1 del D.L. n.196 del 22/05/1999.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60 gg. Al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Spetta a tutte le Forze di Polizia locale verificare l'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente atto viene notificato a :

Sig.ra Buemi Tiziana Rappresentante Legale e proprietario dell'azienda;

Servizio Veterinario ASP di Messina - Distretto di Barcellona P.G.;
Polizia Municipale e Forze dell'ordine presenti nel territorio comunale;

La presente Ordinanza si compone di n°2 pagine, timbrate e siglate.

IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 09.09.2019 Al 09.10.2019

Novara di Sicilia, lì 09.10.2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara